

@ Informimpresa

Confartigianato FVG

Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia

IN EVIDENZA



SCADENZE FISCALI DEL MESE DI LUGLIO

FSBA: RIPRISTINO CAMPO TICKET
NEL PORTALE DEL FONDO

MATERNITÀ: PRIME ISTRUZIONI INPS
SUL CONGEDO DI 5 MESI DOPO IL PARTO

ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE (ANF):
LE NUOVE REGOLE

Licenze

- **Cedo** per pensionamento, ben avviata attività di autotrasporto conto terzi in provincia di Trieste. Licenza 115 q. con autocarro Iveco Euro-cargo 120/24 attrezzato con sponda montacarichi per trasporto di collettame anche in regime adr. Per info contattare 348 2238566.
- **Cedo** avviata attività di estetica e centro abbronzatura zona Bassa Friulana. Prezzo molto interessante. Per informazioni chiamare il 339 7605878.
- **Vendo** piccolo centro estetico, ben avviato e operante da 45 anni, sito nel centro di Gorizia. Il negozio si cede completo di attrezzature e angolo vendita al dettaglio. Per ulteriori informazioni contattare il numero 347 1425409.
- **Cedo** avviato salone unisex a Udine, per informazioni chiamare al n. 349 4220456.
- **Vendo** attività artigianale storica di marmista, compreso laboratorio, uffici m2 850, macchinari, 2 camion, 1 ruspa, 1 sollevatore, ulteriore deposito scoperto m2 1500 in prov. di Gorizia. Tel. 0481.60793 (solo mattina).
- **Cedo** negozio di parrucchiere/a per signora in Udine. Tel 3208834279

Immobili / Proprietà

- **Vendo** a Gorizia capannone mq totali 1.500 suddiviso in due locali, pensilina, piazzale mq 1.800, a 1Km dal centro cittadino. Per informazioni 0481 533072.
- A Trieste in via Locchi **affittiamo** un bellissimo locale commerciale fronte strada (80 mq più 40 mq di soppalchi) molto luminoso adibito ed attrezzato ad ufficio (60 mq) caratterizzato da: - fino a 7 postazioni operative più ufficio direzionale separato - magazzino di 20 mq + 20 mq di soppalcati - archivio di 15 mq - wc privato. L'ufficio è dotato di un impianto di riscaldamento autonomo a gas metano, un impianto di climatizzazione estiva, un impianto elettrico certificato e rete dati. Il locale è pronto per essere utilizzato! Si valutano anche proposte di cessione parziale. Per contatti: info@systemmind.com

Automezzi

- **Vendo** Iveco Daily 35,8 – furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1200 + IVA trattabili. Tel. 0434 363149.
- **Vendo** Iveco Daily 35,8 – furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944 immatricolato 11/1993, diesel, cambio manuale. € 1.200 + iva trattabili. Tel. 0434 363149.

Attrezzature / Materiali

- **Vendo**, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature

varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormons con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 339 3281041.

- **Offro** parco macchine taglieria – tagliacuci – rimaglio – travette – presse stiro rettilinee – lineari – macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0432 775418.
- **Vendo** per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzatore nuovo € 200. Tel 0432 600856 (pomeriggio).
- **Vendo** causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipolare. Per info. 0432 931522.
- **Vendo** Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sahara Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339 4592565.
- **Vendo** rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434 81626.
- **Vendo:** Trabattello in alluminio Genius componibile perfetto, permette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad € 1.000,00; Testa filiera Rems da 2"1/2 a 4" ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per riporre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 3393281041 (rif. Luciano).
- **Vendo** causa inutilizzo tornio CNC Femco HL25 - motore da 20 HP – mandarino da 8" – torretta servo a 12 stazioni – contropunta – un convogliatore di trucioli e controllo CNC Fanuc 0-T macchina con 175 ore di lavoro. Tel. 0434.624057

Varie

- **Offro** assistenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 338 5677973.
- Affermata impresa del settore termotecnico con sede in Trieste **ricerca** perito termotecnico\ingegnere con esperienza da inserire prontamente nel proprio ufficio tecnico. Inviare C.V. a info@systemmind.com
- **Cerco** persona da inserire in azienda settore tessile/arredamento con qualifica di operaio che abbia esperienza nella confezione di tende per interni. Sede operativa: Latisana. Per contatti scrivere all'indirizzo mail: beltrame.tendaggi@yahoo.it
- Azienda di autotrasporto di Cormons (GO) **cerca** addetto per la logistica/spedizioni con esperienza nel settore dei trasporti Italia completi e groupage. Inviare C.V. a autotrasportibuitti@gmail.com

Informimpresa

Confartigianato FVG

Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G.

Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001
Anno XIX - N. 06 - 2019

Direttore responsabile: Antonella Lanfrit

Comitato di redazione: Alessio Belgrado, Enrico Eva, Marco Gobbo, Gian Luca Gortani, Gianfranco Trebbi

Hanno collaborato a questo numero:

Alberto Bianchi, Mario Cozzi, Ketty Downey, Massimiliano Martinello, Sara Oliveri, Severina Pertoldi, Alberto Rossit, Paolo Soloperto, Giulia Vendrame, Fabio Veronese

Direzione, Redazione, Amministrazione:

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Editore: Confartigianato Imprese del Friuli Venezia Giulia

Via Coroneo, 6 - 34133 Trieste - Tel. 040 363938

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl

33010 Reana del Rojale - Via Vittorio Veneto

Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annunci inerenti l'attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: **CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG** c/o Redazione Informimpresa - Via del Pozzo, 8 - 33100 Udine - **Fax 0432 516765**

Cognome _____

Nome _____

Ditta _____

Indirizzo _____

Cap _____ Comune _____ Prov. _____

Telefono _____ E-mail _____

Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:

In questo numero:

Fisco

Scadenze fiscali del mese di luglio 2019 pag. 4

I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) pag. 6

Scadenze Lavoro

Scadenze del mese di luglio 2019 pag. 7

Contratti

CCNL per i dipendenti della Piccola e Media Industria pag. 7

Normativa del lavoro

FSBA: ripristino campo ticket nel portale del Fondo pag. 8

Maternità: prime istruzioni INPS sul congedo di 5 mesi dopo il parto pag. 8

Assegno Nucleo Familiare (ANF): le nuove regole pag. 9

Indice di rivalutazione del TFR del mese di aprile 2019 pag. 12

Patronato INAPA

Alcuni servizi soggetti a contributo di 12/24 euro pag. 12

A giugno taglio alle pensioni elevate pag. 12

Dal 2019 diventa strutturale l'indennizzo per le cessazioni dell'attività commerciale pag. 13

Ambiente/sicurezza

Messa in servizio e prima verifica delle attrezzature di lavoro: dal 27 maggio la richiesta all'INAIL si fa on line pag. 14

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione: conducenti che effettuano operazioni di carico e scarico pag. 14

Categorie

Revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici pag. 15

Dalle province

pag. 15

Scadenze fiscali del mese di luglio 2019

SCADENZA DI DOMENICA 30 GIUGNO PROROGATA A LUNEDÌ 1° LUGLIO

DICHIARAZIONI 2019: giovedì 6 c.m. il Ministro dell'Economia Giovanni Tria ha firmato il DPCM che dispone la proroga di 20 giorni (proroga fino al 20 luglio che cadendo di sabato farà slittare il termine a lunedì 22 luglio) dei versamenti (da effettuare senza maggiorazione dello 0,40%) collegati al Modello Unico per i soggetti con attività per le quali sono stati elaborati gli ISA e a una serie di contribuenti "collegati" a questi ultimi. La proroga dovrebbe riguardare anche i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio.

- **IRPEF, addizionali IRPEF o IRES** (saldo 2018 e primo acconto 2019)
- **IVA annuale** relativa al 2018 con la maggiorazione dell'1,6% (0,40% per mese o frazione di mese successiva al 16/3)
- **imposte sostitutive** liquidate in dichiarazione dei redditi:
 - **cedolare secca** (saldo 2018 e primo acconto 2019)
 - imposta contribuenti **minimi, forfetari e forfetari "start-up"** (saldo 2018 e primo acconto 2019)
 - imposta sul valore degli immobili situati all'estero da parte dei soggetti residenti (saldo 2018 e primo acconto 2019)
 - imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero da parte dei soggetti residenti (saldo 2018 e primo acconto 2019)
- **rate** successive alla prima relative alla **rettifica IVA contribuenti nuovi minimi**
- **acconto** del 20% dell'imposta sui redditi assoggettati a **tassazione separata**
- saldo 2018 e del primo acconto 2019 dei **contributi INPS** dovuti da artigiani e commercianti sul reddito eccedente il minimale e dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata
- **IRAP:** versamento del saldo 2018 e del primo acconto 2019
- **ISA:** versamento dell'IVA dovuta sui maggiori ricavi/compensi indicati nel mod. redditi da parte dei soggetti che applicano gli ISA al fine di migliorare il proprio Indice di affidabilità.

Diritto annuale CCIAA: versamento con modello F24 senza maggiorazione dello 0,40% del diritto annuale per il 2019 (codice tributo 3850).

Mod. 730/2019 – soggetti privi di sostituto: versamento imposte da mod. 730 di soggetti senza sostituto d'imposta.

"Esterometro": presentazione della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 riferita alle operazioni del mese di maggio.

Corrispettivi distributori carburante: invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi del mese di maggio, relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione in cui il rifornimento avviene unicamente in modalità self service prepagato, non documentati da fattura elettronica.

Rivalutazione terreni e partecipazioni all'1/1/2018: versamento della seconda rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (8%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa,

all'1/1/2018 come previsto dalla Finanziaria 2018 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

Rivalutazione terreni e partecipazioni all'1/1/2019: versamento della prima rata (o unica soluzione) dell'imposta sostitutiva (10% - 11%) dovuta per la rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1/1/2019 come previsto dalla Finanziaria 2019 (codice tributo 8056 per terreni e 8055 per partecipazioni non quotate).

Imposta sulla pubblicità: versamento della 3° rata da parte dei soggetti che hanno scelto di versare l'imposta a rate trimestrali.

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/06/2019 in mancanza di opzione per la cedolare secca.

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di maggio relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata Inps.

Redditi 2019: presentazione in posta da parte dei soggetti non tenuti all'invio telematico che scelgono la presentazione su supporto cartaceo.

IMU-TASI: presentazione in Comune della dichiarazione per gli immobili per i quali si sono verificate variazioni nel corso del 2018.

Sconto sul gasolio: presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza di rimborso del credito relativo al primo/secondo/terzo trimestre 2017 non utilizzato in compensazione entro il 31/12/2018.

SCADENZA DI DOMENICA 7 PROROGATA A LUNEDÌ 8 LUGLIO

Mod. 730/2019: per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 23/06 al 30/06:

- consegna al dipendente/pensionato/collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.

MARTEDÌ 16 LUGLIO

Versamenti iva, ritenute e contributi previdenziali: versamento unitario:

- dell'**iva** relativa al mese di giugno
- delle **ritenute** alla fonte operate nel mese di giugno
- dei **contributi** dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzioni di competenza di giugno
- dei **contributi** sui compensi corrisposti in giugno ai lavoratori parasubordinati
- dei **contributi** dovuti per i compensi corrisposti in giugno a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di € 5.000,00

SABATO 20 LUGLIO

Conai: presentazione della dichiarazione relativa a giugno o della dichiarazione del 2° trimestrale 2019.

SCADENZA DI SABATO 20 PROROGATE A LUNEDÌ 22 LUGLIO

Imposta di bollo su FE-2° trimestre 2019: versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il 2° trimestre 2019.

MARTEDÌ 23 LUGLIO

Mod. 730/2019: per le dichiarazioni presentate al CAF/professionista abilitato dal 1° al 23/07:

- consegna al dipendente/pensionato/collaboratore del mod. 730 e del prospetto di liquidazione mod. 730-3;
- invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei modd. 730 comprensivi dei modd. 730-4.

GIOVEDÌ 25 LUGLIO

Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi delle operazioni intracomunitarie relative al mese di giugno o al secondo trimestre 2019 tenendo conto delle semplificazioni disposte con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n.194409 del 25/9/17.

LUNEDÌ 30 LUGLIO

Locazioni: versamento imposta di registro sui contratti nuovi o tacitamente rinnovati con decorrenza 1/07/2019 in mancanza di opzione per la cedolare secca.

MARTEDÌ 31 LUGLIO

Iva- rimborso infrannuale: invio del modello TR per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito iva maturato nel 2° trimestre 2019, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell'iva ai sensi dell'art. 38 bis comma 2 del DPR 633/72.

Sconto sul gasolio: presentazione dell'istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d'imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del primo trimestre 2019.

"Esterometro": presentazione della comunicazione delle



operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 riferita alle operazioni del mese di giugno.

Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di giugno relative ai lavoratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata Inps.

DICHIARAZIONI 2019: per i soggetti non interessati dalla proroga versamento della 1° rata con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d'interesse corrispettivo e per chi ha scelto la rateazione versamento della 2° con gli interessi da rateazione.

Mod. 730/2019-Soggetti privi di sostituto: versamento delle imposte da mod. 730 con maggiorazione dello 0,40%.

Mod. 730: il sostituto trattiene/rimborsa al dipendente le somme risultanti dal prospetto di liquidazione o dal Mod. 730-4 (busta paga di luglio erogata nello stesso mese).

A cura dell'Ufficio Fiscale di Confartigianato Udine

**IN UN MONDO CHE CAMBIA
DIAMO FIDUCIA A CHI
INVESTE NEL FUTURO**

LEGGE SABATINI FRIULI VENEZIA GIULIA

Lo strumento agevolativo, gestito da Artigiancassa e Mediocredito Centrale, finalizzato all'acquisto di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica è rivolto alle PMI della regione Friuli Venezia Giulia. Vieni a trovarci presso l'Artigiancassa Point Confartigianato per saperne di più.



ARTIGIANCASSA
GRUPPO BNP PARIBAS

La banca per un mondo che cambia

MEDIOCREDITO
CENTRALE
|
INVITALIA
|

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali dei prodotti e dei servizi illustrati e per quanto espressamente indicato, è necessario fare riferimento ai Fogli Informativi che sono a disposizione dei clienti sia su supporto cartaceo presso la Sede Regionale Artigiancassa di Mestre e presso tutti gli Artigiancassa Point, sia online sul sito www.artigiancassa.it.

I nuovi Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA)

Il DL n. 50/2017 ha previsto l'introduzione dei nuovi "Indici sintetici di affidabilità fiscale" (ISA) in luogo degli studi di settore, al fine di:

- favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili;
- stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria, anche con l'utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

In particolare, gli ISA:

- rappresentano la sintesi di indicatori elementari finalizzati a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale/professionale;
- esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto al contribuente, anche al fine di consentire a quest'ultimo l'accesso al regime premiale (tra cui l'esclusione dagli accertamenti analitico-presuntivi, la riduzione dei termini per l'accertamento, l'esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti tributari, ecc.).

Il MEF con i DDMM 23.3.2018 e 28.12.2018 ha approvato 175 ISA con le relative "Note tecniche e metodologiche" riguardanti le attività economiche dei comparti agricoltura/manifatture/servizi/commercio e attività professionali, applicabili a decorrere dall'anno di imposta 2018.

Gli ISA sono applicabili agli esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo che svolgono, come "attività prevalente", una o più attività per le quali risulta approvato un ISA e che non presentano una causa di esclusione.

Per "attività prevalente" si intende l'insieme delle attività dalle quali deriva, nel corso del periodo d'imposta, il maggiore ammontare di ricavi/compensi.

In caso di mancata/errata comunicazione della variazione del codice attività è possibile indicare il codice attività corretto nel mod. REDDITI 2019, presentando all'Agenzia delle Entrate l'apposito mod. AA9/12 - AA7/10 entro il 30.9.2019, senza applicazione di sanzioni.

In caso di modifica dell'attività prevalente in merito a codici attività già comunicati all'Agenzia, non è necessario

presentare il predetto modello, ma è sufficiente indicare il codice dell'attività divenuta prevalente a rigo RF1/RG1/RE1 del modello REDDITI 2019 e nel quadro del modello IVA.

A seconda del livello di affidabilità fiscale ottenuto dal contribuente sono riconosciuti i seguenti benefici "premiali":

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 50.000 annui relativamente all'IVA (€ 20.000 per le imposte dirette / IRAP);
- esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo non superiore a € 50.000 annui;
- esclusione dell'applicazione della disciplina delle società non operative e delle società "in perdita sistematica";
- esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- anticipazione di almeno 1 anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo ex art. 38, DPR n. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di 2/3 il reddito dichiarato.


È demandata all'Agenzia l'individuazione dei livelli di affidabilità, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali sopra indicati.

SCARICO DATI "PRECALCOLATI"

Al fine di determinare il punteggio di affidabilità del contribuente, oltre ai dati indicati nei modelli ISA, sono necessari ulteriori dati, resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate, individuati nelle relative Note tecniche.

Tali ulteriori dati/informazioni sono "raccolti" dai modelli dichiarativi di annualità precedenti (ad esempio, ricavi, rimanenze, reddito) nonché da altre banche dati (ad esempio, dati desunti dalla CU).

Gli ISA sono soggetti a revisione almeno ogni 2 anni dalla loro prima applicazione o dall'ultima revisione.





Scadenze del mese di luglio 2019

<p>16 maggio 16 giugno 16 luglio</p>	<p>Arretrati sgravio contributivo Occupazione NEET 2019: ai fini della fruizione dell'incentivo, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza aprile 2019, i lavoratori per i quali spetta l'esonero.</p> <p>Con riferimento alle assunzioni effettuate prima dell'uscita della circolare, l'Istituto chiarisce che nell'elemento <ImportoArrIncentivo> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero contributivo relativo ai mesi di competenza di gennaio, febbraio e marzo 2019: la valorizzazione di tale elemento può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di aprile, maggio e giugno 2019.</p> <p>(Fonti: circolare INPS n. 54 del 17.04.2019)</p>
<p>1 luglio</p>	<p>Assegno Nucleo Familiare, da luglio si erogano i nuovi importi secondo le nuove modalità di presentazione telematica</p> <p>Da luglio 2019 cambiano i limiti di reddito e gli importi da corrispondere ai lavoratori dipendenti per l'assegno nucleo familiare. L'INPS allega alla circolare le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali e i corrispondenti importi mensili degli assegni familiari da erogare nel periodo dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020 alle diverse tipologie di nuclei familiari.</p> <p>(Fonti: Circolare INPS n. 66 del 17.05.2019)</p>
<p>10 luglio</p>	<p>Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi ad aprile, maggio e giugno 2019</p> <p>(Fonti: circolare INPS n. 15/2018)</p>
<p>15 luglio</p>	<p>Metalmeccanica, versamento al Fondo Regionale di Categoria: versamento del contributo al Fondo di categoria, pari a €10,33 a carico dell'azienda per ogni lavoratore dipendente in forza al 30 giugno, e € 0,52 già trattenute mensilmente a carico del dipendente da versare cumulativamente per il primo semestre gennaio-giugno 2019 (pari a € 3,12 complessivi). Le coordinate bancarie per effettuare il versamento tramite bonifico sono le seguenti: Conto corrente IBAN IT 47 G 02008 12317 000060028016 intestato ad EBIART Fondo Regionale di categoria Metalmeccanici - Largo dei Cappuccini, 1/C - 33100 Udine (presso UNICREDIT SPA - Filiale di Udine, via Vittorio Veneto, 33100 Udine)</p> <p>(Fonti: art. 1 Contratto Collettivo Regionale Integrativo di Lavoro del settore Metalmeccanico ed installazione d'impianti del 18.12.2000)</p>



Scadenze contrattuali del mese

CCNL per i dipendenti della Piccola e Media Industria dei settori Moda – Chimica/ceramica – Terzo Fuoco Con-fartigianato, Cna, Casartigiani, Claii Cgil, Cisl e Uil: Ac-cordo di rinnovo del 07.11.2017 e verbale integrativo del 17.01.2018.

Gli incrementi retributivi, relativi alla erogazione della terza tranche di aumento retributivo, vengono erogati in base al settore secondo le seguenti scadenze:

- **settore Tessile Abbigliamento: erogazione terza tranche aumento retributivo (1° luglio 2019)**

- **settore Chimica/Ceramica: erogazione terza tranche aumento retributivo (1° luglio 2019)**
- **settore Decorazione piastrelle/Terzo fuoco: terza tranche aumento retributivo (1° giugno 2019)**

Con il verbale integrativo del 17 gennaio 2018 sono state previste le tabelle retributive per tutti i settori.

(Fonti: rinnovo CCNL Piccola e Media Industria dei settori Moda, Chimica/ceramica, Terzo Fuoco del 07.11.2017, verbale integrativo del 17.01.2018)



FSBA: ripristino campo ticket nel portale del Fondo

L'INPS ha provveduto alla pubblicazione del Servizio online, che consente alle aziende di richiedere il cd "Ticket" relativo alla contribuzione correlata, da utilizzarsi in fase di presentazione delle domande **FSBA**.

A seguito di quanto sopra, la piattaforma Fsba/Sina, accessibile tramite il portale www.fondofsba.it è stata aggiornata, in data 3/06/2019, con l'inserimento del campo "Ticket" relativo alla contribuzione correlata, avente le seguenti caratteristiche:

- compilazione obbligatoria del campo ticket in fase di presentazione di domande FSBA (codice di 16 caratteri alfanumerici);
- controllo di validità formale (algoritmo fornito da INPS);

• link al Portale INPS per agevolare la richiesta del TICKET. Relativamente alle domande presentate sul portale in data antecedente rispetto al predetto aggiornamento, FSBA informa che ha trasmesso l'elenco completo all'INPS per l'attribuzione dei relativi TICKET a ciascuna domanda.

Al fine di agevolare la gestione delle richieste relative ai TICKET per la contribuzione correlata, sul sito FSBA è stato pubblicato il documento accessibile tramite la sezione news e l'area documenti http://www.fondofsba.it/public/Contenuto/RICHIESTA_TICKET_CONTRIBUZIONE_CORRELATA.pdf

(Fonti: Ebiart - Ente Bilaterale Artigianato Friuli Venezia Giulia)

Maternità: prime istruzioni INPS sul congedo di 5 mesi dopo il parto

L'Inps, con il messaggio 6 maggio 2019 n. 1738, fornisce le prime istruzioni sulla facoltà di astensione dal lavoro esclusivamente dopo l'evento del parto. Un tanto in attesa dell'emanazione di apposita circolare.

La legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) riconosce alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro solo dopo l'evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso a condizione che il medico specialista del servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Conseguentemente la madre lavoratrice potrà fruire del congedo di maternità dal giorno successivo al parto e per i 5 mesi successivi.

Le madri che intendono avvalersi di tale facoltà la possono esercitare presentando domanda telematica di indennità di maternità spuntando la specifica opzione già con decorrenza 6 maggio 2019.

Termine di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata prima dei due mesi che precedono la data prevista del parto e in ogni caso mai oltre un anno dalla fine del periodo indennizzabile (pena la prescrizione del diritto all'indennità).

Modalità di presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica:

- direttamente sul sito web istituzionale (con PIN dispositivo)
- tramite Patronato;
- tramite Contact Center

Produzione documentazioni sanitarie

Le documentazioni sanitarie necessarie per poter usufrui-

re del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto devono essere prodotte alla Sede competente INPS in originale ed in busta chiusa recante la dicitura "contiene dati sensibili".

Tali domande non transiteranno in procedura "Gestione Maternità" fino all'emanazione della circolare operativa e ai conseguenti aggiornamenti. Ciò significa che, nonostante la valida presentazione, le domande saranno temporaneamente non gestite, almeno fino a quando l'Inps non fornirà ulteriori indicazioni.

Accorgimenti del datore di lavoro in attesa della gestione delle domande all'INPS

Il datore di lavoro, al fine di evitare sanzioni di tipo penale per violazione dell'obbligo di astensione, dovrà accertarsi che la domanda sia stata presentata prima della fine del settimo mese di gravidanza e verificare la sussistenza e la completezza della relativa certificazione del medico, anch'essa rilasciata entro il settimo mese.

(Fonti: Messaggio INPS 6 maggio 2019 n. 1738)





Assegno Nucleo Familiare (ANF): le nuove regole

Per tutelare la riservatezza dei lavoratori e mettere un riparo ai tentativi di evasione contributiva tramite conguagli indebiti di Assegni Nucleo Familiare, l'Inps ha stabilito che, a decorrere dal **1° aprile 2019**, la procedura per richiedere gli assegni familiari per i lavoratori dipendenti di aziende nel settore privato non agricolo, devono essere presentate direttamente all'Ente di previdenza, mediante il modulo **ANF/DIP SR 16 online**.

La nuova procedura riguarda i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo ed è subito applicata per la presentazione della domanda ANF assegni familiari validi **dal 1° luglio 2019 al 30 giugno 2020**.

La presentazione della domanda telematica dovrà essere fatta da parte del lavoratore in modo diretto accedendo al portale Inps mediante PIN dispositivo, con identità SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi oppure tramite Patronato.

Le domande già presentate sino al 31/03/2019 riferibili al periodo compreso tra il 1° luglio 2018 ed il 30 giugno 2019 o per anni precedenti restano valide.

L'Inps con il messaggio n.1777/2019 ha fornito inoltre istruzioni sulla compilazione dei flussi Uniemens: fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità. A decorrere dalla dichiarazione contributiva di luglio 2019, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione "**Denuncia Individuale**" di "**PosContributiva**" del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l'identificativo della domanda ANF.

Modalità di presentazione della domanda da parte del lavoratore

Il lavoratore deve inoltrare la domanda all'INPS mediante uno dei seguenti canali:

- accedendo al servizio on-line "ANF DIP" sul sito www.inps.it se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID almeno di Livello 2 o di Carta Nazionale dei Servizi;
- rivolgendosi ad un Patronato o ad intermediari dell'istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

In caso di variazione nella composizione del nucleo familiare, o nel caso in cui si modifichino le condizioni che danno titolo all'aumento dei livelli di reddito familiare, il lavoratore interessato deve presentare, sempre in modalità telematica, una domanda di variazione per il periodo di interesse, avvalendosi della medesima procedura "ANF DIP".

L'esito della domanda presentata e gli importi giornalieri/mensili spettanti saranno visibili al cittadino accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consul-

tazione domanda" disponibile nell'area riservata. Sarà inviato un provvedimento formale solo in caso di reiezione della domanda, l'esito è anche visibile ai Patronati che, su delega del cittadino richiedente, hanno provveduto ad inviare le domande di ANF all'Inps. Completata la procedura di invio il sistema consente la stampa della ricevuta e della domanda inserita.

Il lavoratore dovrà comunicare l'esito positivo della richiesta al proprio datore di lavoro, il quale successivamente accederà ai dati necessari all'erogazione e al conguaglio degli ANF attraverso l'apposita utility presente nel Cassetto previdenziale aziendale.

La domanda è unica, anche per i lavoratori che hanno due o più rapporti di lavoro attivi.

In caso di pagamento direttamente al coniuge del lavoratore sarà lui/lei a dover presentare la domanda.

In caso di lavoratori con più rapporti di lavoro, l'importo degli ANF non potrà comunque superare l'importo mensile spettante. A tal fine, allo scopo di evitare che due o più datori di lavoro conguagliano importi di ANF superiori all'importo mensile spettante al lavoratore, sarebbe opportuno che ciascuno di essi, al fine della verifica, si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del lavoratore.

Calcolo e importo dell'assegno

Nell'ambito della nuova procedura è l'Inps che calcola gli importi giornalieri e mensili teoricamente spettanti al richiedente, in riferimento alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti.

L'assegno spetta al lavoratore qualora:

- abbia effettuato nel mese almeno **104 ore** se operaio o **130 ore** se impiegato
- non abbia raggiunto il limite minimo mensile di 104/130 ore, ma ha effettuato almeno **24 ore settimanali** se operaio e **30** se impiegato al lavoratore spettano tanti assegni settimanali (sei giornate) quante sono le settimane nelle quali risulti raggiunto il corrispondente limite minimo di prestazione (24 ore se operaio e 30 ore se impiegato).
- non abbia raggiunto il limite minimo settimanale 24/30 ore il lavoratore ha diritto alla corresponsione di tanti assegni giornalieri (importo mensile diviso 26) quanti sono i giorni di attività lavorativa effettiva, prescindendo dal numero delle ore prestate nella singola giornata.

L'assegno spetta inoltre in misura intera nelle giornate di assenza per malattia, infortunio, maternità, ferie e congedo matrimoniale. In caso di settimana corta con orario ripartito su cinque giornate, l'assegno spetta per intero anche per il sabato non lavorato. Viene pagato in forma ridotta quando non sono lavorate tutte le giornate e spettano tanti assegni giornalieri per quante sono le giornate lavorate con esclusione del sabato.

In ogni caso, la somma corrisposta mensilmente al lavoratore non potrà comunque eccedere quella mensile indicata dall'Inps.



Si ricorda che l'ANF non costituisce imponibile previdenziale e non concorre a formare la base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Cosa deve fare il datore di lavoro

A decorrere dal 1° aprile 2019 il conteggio dell'assegno viene espletato direttamente dall'Inps, il quale verifica il diritto e calcola l'importo teoricamente spettante al richiedente avuto riferimento alla composizione del nucleo familiare e del reddito.

A partire dal periodo di paga luglio 2019 il datore di lavoro potrà portare a conguaglio solo gli ANF autorizzati a seguito della domanda telematica presentata all'Inps da parte del lavoratore.

Gli importi calcolati dall'Inps sono messi a disposizione del datore di lavoro nel Cassetto Previdenziale aziende tramite l'applicazione "**Consultazione importi ANF**". Il datore potrà prendere visione, degli importi massimi spettanti giornalieri e mensili ed il periodo di riferimento, mediante il codice fiscale del lavoratore o del richiedente nel caso in cui i due soggetti non coincidano come ad es. nel caso della madre separata senza posizione tutelata che chiede la prestazione sulla posizione lavorativa dell'altro genitore. È possibile utilizzare la procedura di consultazione in due modalità:

a) ricerca puntuale per singolo codice fiscale del lavoratore, indicando:

- b) la matricola aziendale di interesse
- c) il codice fiscale del lavoratore
- d) il periodo, da uno a sei mesi, rispetto al quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione dei flussi Uniemens

e) ricerca massima per tutti i lavoratori di un'azienda per la quale il soggetto richiedente ha delega, indicando

- f) la matricola aziendale di interesse
- g) uno specifico mese di competenza per il quale si vogliono conoscere i massimali ANF giornalieri e mensili spettanti ai fini della compilazione del flusso Unimens.

Entrambe le modalità consentono al datore di lavoro di esportare dalla procedura la lista in formato XML. Analoga funzione dovrà essere resa disponibile per i consulenti che potranno così esportare la lista dei dipendenti delle aziende che hanno in delega.

Regime sanzionatorio per omesso pagamento degli ANF

Il datore di lavoro, si ricorda, è obbligato a corrispondere gli ANF per conto dell'Inps, congiuntamente alla retribuzione del mese, operando in qualità di "anticipatore" delle somme. Essendo le stesse poste a conguaglio contributivo non rappresentano un costo per l'impresa. Il datore di lavoro che omette di pagare gli ANF al lavoratore che ne ha diritto è soggetto ad una sanzione amministrativa nella seguente misura:

- da € 500 a € 5.000 nella generalità dei casi
- da € 1.500 a € 9.000 se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o un periodo superiore a 6 mesi
- da € 3.000 a € 15.000 se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o ad un periodo superiore a 12 mesi.

Arretrati

Vige il principio di competenza, pertanto qualora il lavoratore abbia lavorato presso **diversi datori di lavoro**, l'obbligo di erogare gli ANF spetta al datore di lavoro che lo ha avuto in forza periodo per periodo. Pertanto il datore di lavoro attuale potrà pagare gli ANF solo per il periodo per il quale il lavoratore è stato alle sue dipendenze. Per gli altri periodi il lavoratore dovrà richiederli a ciascun datore di lavoro presso cui lavorava nel periodo richiesto.

Il diritto agli arretrati si prescrive nel termine di **5 anni** decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è compreso il periodo di lavoro cui l'assegno si riferisce.

Autorizzazione agli ANF

Si ricorda che l'autorizzazione agli ANF deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte dell'unione civile, nati da precedente matrimonio
- fratelli, sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a)
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiori ai 21 anni compiuti, purchè facenti parte di "nucleo numerosi" ovvero nuclei con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni
- minori in accasamento etero-familiare

Nei casi su esposti sarà quindi necessario che il lavoratore presenti una richiesta di "autorizzazione ANF", il richiedente operativamente dovrà presentare due istanze distinte e separate ovvero la:

- **richiesta di "autorizzazione ANF"** completa della documentazione necessaria

e

- **domanda di pagamento ANF**

In caso di accoglimento, al cittadino richiedente non verrà inviato il provvedimento di autorizzazione (modello "ANF43"), come finora previsto, ma l'Istituto procederà alla successiva istruttoria della domanda di "ANF DIP", da parte della struttura territoriale competente Inps. In caso di reiezione, invece, sarà inviato al richiedente il relativo provvedimento (modello "ANF58").

L'Inps precisa che l'autorizzazione, qualora necessaria, deve essere richiesta dal lavoratore "privo di un provvedimento di autorizzazione in corso di validità". Pertanto, qualora il lavoratore debba inviare una nuova richiesta



di ANF e sia già in possesso di un'autorizzazione valida, non è tenuto a ripresentare la richiesta di Autorizzazione secondo le nuove modalità.

Infine, in caso di autorizzazione parziale rilasciata solo per alcuni componenti del nucleo familiare, l'importo degli ANF comunicato sarà calcolato avendo riguardo al solo nucleo autorizzato e, in ogni caso, l'esito della procedura di autorizzazione sarà visibile nella sezione "Consultazione domanda" sia dal cittadino richiedente che dal Patronato delegato, che in tal modo possono verificare anche la scadenza dell'autorizzazione.

Domanda ANF per lavoratori di imprese cessate e fallite

Per il lavoratore che deve richiedere gli ANF per un periodo di lavoro svolto presso un'azienda che nel frattempo è cessata o fallita, il pagamento deve essere richiesto, nel limite della prescrizione quinquennale, direttamente all'Inps secondo i canali:

- **WEB**, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi), dal sito Internet dell'Istituto al seguente percorso: "Invio OnLine di domande di prestazioni a sostegno del reddito" > "Funzione ANF Ditte cessate e Fallite";
- **Contact Center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico, se in possesso di PIN;
- **Patronati** e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Tabelle per la verifica della fascia reddituale ed importi spettanti

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 66 del 2019 (qui allegata), contenente le tabelle da prendere a riferimento per verificare la fascia reddituale e gli importi spettanti a titolo di assegno per il nucleo familiare, a partire dal prossimo mese di luglio. La rivalutazione è stata operata dall'Istituto sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall'ISTAT. Su questi valori l'INPS si baserà per determinare, con la nuova procedura in vigore dall'1 aprile 2019, gli importi erogabili ai lavoratori richiedenti.

Istruzioni per la compilazione del flusso Uniemens

I flussi Uniemens fino alla denuncia contributiva di competenza del mese di 06/2019 dovranno essere trasmessi con le attuali modalità, che prevedono la compilazione delle due sezioni <GestioneANF> e <ANF> contenenti informazioni sui conguagli degli Assegni al nucleo familiare e sulla corresponsione degli stessi, nel formato e nelle modalità descritte nel documento tecnico Uniemens.

A decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019,

allo scopo di migliorare l'efficacia degli strumenti di controllo e, in particolar modo, di garantire l'univoca individuazione della titolarità al conguaglio e l'accertamento della misura, è stato istituito nel flusso Uniemens (sezione <DenunciaIndividuale> di <PosContributiva> del flusso Uniemens aziende con dipendenti) un nuovo elemento volto ad associare a ciascun codice conguaglio ANF il periodo di riferimento e l'identificativo della domanda ANF. Pertanto, per conguagliare gli ANF anticipati ai lavoratori, i datori di lavoro dovranno compilare il nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando i seguenti campi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito uno dei seguenti valori:
 - 0035 – ANF assegni correnti;
 - L036 – Recupero assegni nucleo familiare arretrati;
 - H301 – Assegni nucleo familiare ai lavoratori assistiti per Tbc;
- nell'elemento <IdentiMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere indicato il codice fiscale del soggetto richiedente la prestazione ANF, non necessariamente coincidente con il codice fiscale del lavoratore;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere inserito il periodo a cui si riferisce il conguaglio ANF;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo del conguaglio del periodo a cui si riferisce.

Trattandosi di un elemento ricorsivo, sarà possibile indicare, nello stesso flusso Uniemens, più di un conguaglio. La compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> si aggiunge per il momento alle attuali modalità di esposizione, ma è già in fase di sviluppo un aggiornamento che consentirà il conguaglio degli ANF con la sola compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib>.

Inoltre, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, avendo l'INPS determinato l'importo degli ANF, non sarà più necessario compilare i seguenti elementi:

- <TabANF> Codice tabella Assegno Nucleo Familiare;
- <NumANF> Numero dei componenti del nucleo familiare da considerare ai fini della misura dell'ANF;
- <ClasseANF> Il numero progressivo (da 1 a 833), che individua la fascia di reddito del nucleo familiare in funzione della tabella di riferimento indicata nell'elemento <TabANF> e all'anno di competenza.

L'introduzione e la compilazione del nuovo elemento <InfoAggCausaliContrib> consente all'Istituto il controllo puntuale della congruità di tutti i conguagli effettuati, anche di quelli relativi agli assegni al nucleo familiare arretrati.

Pertanto, sempre a decorrere dalla dichiarazione contributiva di 07/2019, vengono meno le esigenze di cautela e le relative disposizioni impartite con il messaggio n. 4283 del 31/10/2017 e, dunque, essendo l'Inps a comunicare gli importi spettanti ai lavoratori, qualora l'importo superi la soglia di 3.000 euro, non sarà più necessario trasmettere flussi di regolarizzazione, ma potrà erogare direttamente l'importo previsto.

(Fonti: INPS circolari n. 45-66/2019 e messaggio n. 1777/2019).



Indice di rivalutazione del TFR del mese di aprile 2019

L'Istituto centrale di statistica ha reso noto che l'indice dei prezzi al consumo per il mese di aprile 2019 è pari a 102,6 punti. L'incidenza percentuale della differenza rispetto all'indice in vigore al 31 dicembre 2018 è pari a 0,489716; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell'1,5% annuo, per cui si avrà:

$$0,489716 \times 75\% = 0,367287 + 1,5 : 12 \times 4 = 0,500000 = 0,867287$$

Il valore in percentuale sopra ottenuto è utilizzato per rivalutare il trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2018, di un dipendente che risolve il rapporto di

lavoro nel periodo che va dal 15 aprile 2019 al 14 maggio 2019.

ESEMPIO DI RIVALUTAZIONE

Poniamo che il TFR del dipendente al 31.12.2018 sia pari a 10.000,00 euro e che il rapporto di lavoro venga risolto in data 30.04.2019.

Fondo TFR al 31.12.2018 = 10.000,00 euro

Indice di rivalutazione del mese di aprile 2019 = 0,867287%

Rivalutazione = 10.000,00 x 0,867287% = 86,73 euro

Fondo TFR rivalutato = 10.000,00 + 86,73 = 10.086,73 euro

(Fonti: ISTAT, Comunicato stampa del 16 maggio 2019).



Alcuni servizi soggetti a contributo di 12/24 euro

La Convenzione firmata lo scorso anno tra il patronato INAPA e il Ministero del Lavoro aveva previsto che per alcune prestazioni tabellate è dovuto un contributo a carico dell'utente nella misura **pari a 24 euro**, ad esclusione degli associati al sistema Confartigianato.

A causa dei tagli che vengono sempre più incisivamente operati alle risorse destinate ai patronati, lo scorso 22 marzo 2019 è stato firmato l'Atto di modifica della convenzione, con il quale è stato previsto un contributo **di 12,00 euro** anche per gli associati del nostro Sistema (Confartigianato/

Anap/Ancos) solo per le prestazioni indicate nella Tabella allegata al Decreto, che sarà a disposizione presso tutti gli sportelli del patronato.

Le prestazioni soggette a contributo, per fare qualche esempio, sono le richieste di ricostituzioni pensioni, degli assegni familiari, della Naspi, dell'indennità di maternità, dei ratei maturati e non riscossi, di riscatto, l'autorizzazione ai versamenti volontari, l'indennità di accompagnamento, ecc.

(Fonti: atto di modifica dd. 21.03.19 della Convenzione INAPA-Ministero del Lavoro del 08.03.18)

A giugno taglio alle pensioni elevate

Come previsto dalla Legge Finanziaria n. 145/2018, a partire dal mese di gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti superiori ai 100.000 € lordi annui sono ridotti di un'aliquota percentuale in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, nelle misure comunicate con circolare dall'Inps con circolare n.62/2019.

Ora l'Inps comunica che, poiché la legge di Bilancio è stata approvata negli ultimi giorni di dicembre 2018, l'Inps non è riuscita ad applicare la norma e **le pensioni sono state calcolate e pagate con le vecchie regole**.

A partire dal mese di giugno l'INPS effettuerà il conguaglio per il periodo gennaio-maggio 2019, e le somme saranno trattenute in 3 rate sulle mensilità di giugno, di luglio e di agosto 2019.

(Fonti: messaggio Inps n.1926 del 20/05/2019, circolare n.62 del 07/05/2019, art. 1 commi 261-268 Legge Finanziaria n. 145/2018)





Dal 2019 diventa strutturale l'indennizzo per le cessazioni dell'attività commerciale

La legge di Bilancio 2019 ha previsto che dal 1° gennaio 2019 la disciplina dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale diventa una misura strutturale, pur rimanendo legata ai limiti della disponibilità delle risorse del Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale. L'indennizzo è stato istituito dal D.Lgs. n. 207/96 in favore dei soggetti che cessavano definitivamente l'attività commerciale nel periodo 1996-1998, poi, con diverse disposizioni di legge, era stato prorogato per ulteriori periodi fino al 31 dicembre 2016.

Nel mese di maggio l'Inps ha fornito i propri chiarimenti e istruzioni in merito all'erogazione della prestazione in argomento, a seguito del parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

DESTINATARI: possono beneficiare dell'indennizzo gli **iscritti alla Gestione Speciale Commercianti** che esercitano esclusivamente:

- attività commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di **titolari** (anche in forma societaria) o **coadiutori**;
- attività commerciale su aree pubbliche, attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in qualità di titolari o coadiutori;
- attività di **agenti e rappresentanti di commercio** (solo titolari);
- attività di imprese che svolgono contemporaneamente plurime attività commerciali (ad esempio esercizio congiunto di commercio all'ingrosso e al dettaglio), in qualità di titolari.

Non rientrano invece tra i destinatari della norma gli esercenti attività commerciali all'ingrosso, le "forme speciali di vendita al dettaglio" ossia gli esercenti le attività commerciali quali, ad esempio, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali), attività di intermediazione diversa da quella degli agenti e rappresentanti di commercio (come ad esempio quella svolta da procuratori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari).

REQUISITI: l'indennizzo spetta ai soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- abbiano compiuto almeno **62 anni di età**, se uomini, o almeno **57 anni di età**, se donne
- risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per **almeno 5 anni** anche non continuativi, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione Speciale Commercianti.

CONDIZIONI: l'erogazione dell'indennizzo è subordinata alla condizione che i soggetti interessati:

- abbiano **cessato definitivamente l'attività commerciale a decorrere dal 1° gennaio 2019** - restano, quindi, privi di tutela i soggetti che hanno cessato l'attività commerciale negli anni 2017 e 2018. L'INPS precisa che la cessazione deve riguardare l'intera attività commerciale esercitata e, pertanto, non possono fruire dell'indennizzo coloro che hanno trasferito a terzi, a qualsiasi titolo, l'attività commerciale o hanno trasferito rami aziendali o quote di partecipazioni sociali (nei casi di cessione, donazione o concessione in affitto d'azienda);
- abbiano **ricsegnato al Comune l'autorizzazione o la licenza amministrativa** nel caso in cui queste fossero state richieste per l'avvio dell'attività, **o abbiano comunicato la cessazione dell'attività** commerciale all'ente comunale. In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso. Sono esclusi i soggetti che hanno ceduto, venduto o donato la licenza o l'autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza ne abbiano ceduto, venduto o donato anche solo una;
- si siano **cancellati dal Registro delle imprese presso la Camera di Commercio** o dal **Repertorio Economico Amministrativo**.

La Direzione Generale INPS ricorda che, qualora l'avente diritto presenti una situazione debitoria per omissioni contributive, l'indennizzo potrà essere comunque erogato con la possibilità di compensare l'omissione sull'ammontare dello stesso nei limiti di un quinto.

DOMANDA: l'INPS precisa che le domande già presentate, dal gennaio 2019, utilizzando la vecchia procedura non dovranno essere ripresentate e saranno ricaricate d'ufficio tenendo conto della data originaria di invio della domanda. Le domande non suscettibili di accoglimento saranno esaminate e definite dal competente Comitato; in caso di reiezione della domanda potrà essere proposto esclusivamente ricorso giudiziario.

DECORRENZA e DURATA: l'indennizzo spetta dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, o a quello di cancellazione dal Registro delle imprese se successivo, fino al compimento dell'età pensionabile.

MISURA e MODALITÀ DI EROGAZIONE: il beneficio viene erogato in misura pari all'importo del trattamento minimo di pensione con le stesse modalità e scadenze previste per le prestazioni pensionistiche.

INCOMPATIBILITÀ: l'indennizzo è **incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro** autonomo, subordinato o occasionale; l'istituzione di un rapporto di lavoro comporta la decadenza dall'indennizzo.

L'Istituto conferma che l'indennizzo è compatibile con l'erogazione di qualsiasi trattamento pensionistico diretto, ad esclusione della pensione di vecchiaia.

(Fonti: Circolare INPS n. 77 del 24 maggio 2019)



Messa in servizio e prima verifica delle attrezzature di lavoro: dal 27 maggio la richiesta all'INAIL si fa on line

A partire dal 27 maggio, i seguenti servizi di certificazione e verifica di impianti e apparecchiature devono essere richiesti all'INAIL esclusivamente online (e non più via PEC o raccomandata) utilizzando l'applicativo CIVA – Certificazione e Verifica Impianti e Apparecchi:


- denuncia di impianti di messa a terra
- denuncia di impianti di protezione da scariche atmosferiche
- messa in servizio e immatricolazione delle attrezzature di sollevamento (previsti all'All. VII al D.Lgs. 81/2008)
- riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli
- prestazioni su attrezzature di sollevamento non marcate CE
- messa in servizio e immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere
- messa in servizio e immatricolazione di apparecchi a pressione singoli e degli insiemi (previsti all'All. VII al D.Lgs. 81/2008)
- approvazione del progetto e verifica primo impianto di riscaldamento
- prime verifiche periodiche

I servizi non inclusi (es. verifiche periodiche - ovvero quelle successive alla prima - delle apparecchiature di sollevamento) continueranno ad essere richiesti con le modalità ordinarie, ovvero mediante PEC utilizzando la modulistica disponibile

sul sito INAIL oppure direttamente agli organismi accreditati. I pagamenti saranno effettuati attraverso il sistema "PagoPa", che mette a disposizione diversi canali come home banking e PayPal, e consente l'abbinamento immediato della somma pagata con il servizio erogato.

Per accedere al servizio on line è necessario registrarsi al portale Inail e accedere utilizzando uno dei profili a disposizione. Tutti i dettagli per la registrazione e l'accesso all'applicativo sono contenuti nella Circolare n. 12 del 13 maggio 2019 e nel Manuale utente, scaricabili all'indirizzo: <https://www.inail.it/cs/internet/attivita/ricerca-e-tecnologia/certificazione-verifica-e-innovazione.html>

Per assistenza è possibile rivolgersi al contact center Inail al numero 066001.



CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione: conducenti che effettuano operazioni di carico e scarico

A seguito della stipula dell'accordo di rinnovo del CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione del 3.12.2017 ora il conducente è tenuto, ad esclusione del riempimento e svuotamento del container, "all'effettuazione e/o collaborazione alle operazioni di carico e scarico della merce e delle unità di carico vuote, trasportate o da trasportare, con il veicolo da lui condotto".

Le modalità di esecuzione delle attività di carico/scarico devono formare oggetto di verifica e confronto con le RSA / RSU, OO.SS. stipulanti il CCNL. Per le imprese associate alla Confartigianato e alla Cna, in regola con i versamenti alla bilateralità artigiana e che rispettino integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento ed eventuali successivi accordi di carattere nazionale e regionale, tale verifica avviene nell'ambito della Commissione Bilaterale Autotrasporto istituita presso l'Ebiart (Ente bilaterale regionale per l'artigianato). Per adire la Commissione è sufficiente inviare un modulo prestampato, disponibile presso gli uffici delle Associazioni territoriali di riferimento.

La Commissione si esprime entro 7 giorni lavorativi. Qualora un conducente sia adibito ad effettuare anche tali attività, accessorie rispetto al trasporto, il CCNL precisa che "il datore di lavoro è tenuto a garantire l'adeguata formazione e l'osservanza delle norme di sicurezza previste dal D. Lgs. 81/2008, nonché la fornitura di idoneo vestiario, oltre la normale dotazione dei DPI e delle adeguate attrezzature".

Dal momento che le casistiche possono variare per ogni impresa, è di primaria importanza che il datore di lavoro aggiorni il documento di valutazione dei rischi.

Tale valutazione dovrà comprendere le nuove mansioni venutesi a creare, e da essa si potrà determinare quali siano gli interventi obbligatori per quanto riguarda la formazione, la sorveglianza sanitaria, i dispositivi di protezione e le attrezzature.

Si invitano quindi tutte le imprese interessate a contattare gli Uffici Ambiente e Sicurezza di Confartigianato per ogni ulteriore chiarimento e per procedere con gli eventuali nuovi adempimenti del caso.



Revisione periodica delle macchine agricole ed operatrici

Con un recente Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, sono state prorogate le scadenze per la revisione periodica delle macchine agricole e operatrici, già previste dal Decreto 20 maggio 2015 (Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 149/2015).

Il quadro normativo che disciplina la materia non è, però, ancora completo in quanto dovrà essere perfezionato con disposizioni attuative che stabiliranno le modalità di esecuzione delle revisioni delle suddette macchine. Il nuovo calendario delle revisioni è, pertanto, il seguente:

Macchine agricole e macchine operatrici	Tempi
Veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983	Revisione entro il 30 giugno 2021
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1995	Revisione entro il 30 giugno 2022
Veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2018	Revisione entro il 30 giugno 2023
Veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2019	Revisione al 5° anno entro la fine del mese di prima immatricolazione



Trieste

Formazione e aggiornamento professionale nella gestione aziendale

Progetto formativo realizzato con il contributo della Fondazione CRTrieste

Confartigianato Trieste organizza per le imprese artigiane (associate e non associate) ubicate nel territorio provinciale momenti informativi e formativi sull'aggiornamento del progresso normativo di pertinenza aziendale e sulla gestione aziendale.

Specificatamente Confartigianato mette a disposizione presso la propria sede delle risorse umane adeguatamente formate per garantire un'attività informativa e formativa calibrata sulla realistica esigenza della Vostra Impresa che prevede l'esclusività durante il momento formativo con l'obiettivo di adeguarsi per quanto più possibile alle singole esigenze imprenditoriali.

Le tematiche formative, con i rispettivi referenti di settore, riguarderanno le seguenti aree tematiche:

- **ACCESSO AL CREDITO E FINANZIAMENTI**
(referente dott.ssa Francesca Secco)
tel. 040/3735**211-214**
email: francesca.secco@artigianits.it
- **NORMATIVE DI GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO E GESTIONE WELFARE AZIENDALE**
(referente Consulente del Lavoro Cristiana Viduli)
tel. 040/3735**257** email: cristiana.viduli@artigianits.it
- **AGGIORNAMENTO NORMATIVO PER LA CATEGORIA DI MESTIERE**
(referente geom. Edoardo Burolo)
tel. 040/3735**206** email: edoardo.burolo@artigianits.it

Il progetto formativo è realizzato grazie al contributo della Fondazione CRTrieste.



Trieste

Corsi sicurezza

Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l'Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0403735**258** oppure email sara.olivieri@artigianits.it) per eventuali informazioni e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi obbligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.

CORSI IN PROGRAMMA**Aggiornamento Formazione Lavoratori (6 ore)****Giugno 2019****Formazione Lavoratori Base**

8 ore - rischio basso

12 ore - rischio medio

16 ore - rischio alto

Giugno 2019

Udine

Convegni sulla privacy – Scaduti i termini per l'adeguamento alla GDPR compliance

Il 19 maggio 2019 è scaduto il periodo per l'attuazione del Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e per il quale il nostro legislatore aveva previsto un periodo di "tolleranza" in merito all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa.

Per chi non avesse ancora adempiuto agli obblighi previsti dalla normativa europea, questa rappresenta un'ultima chiamata all'ordine e un'ultima occasione per interrogarsi punto per punto su quali adempimenti sono stati condotti e su quali sussiste ancora necessità di implementazione.

Le verifiche – che ricordiamo saranno condotte dalla Guardia di Finanza – partiranno con ogni probabilità, dalla richiesta di esibizione del Registro dei Trattamenti, il quale, di fatto, rappresenta una dichiarazione del Titolare del Trattamento relativa a quali trattamenti dei dati siano presenti nella singola realtà imprenditoriale, alla tipologia di dati trattata, alle misure di sicurezza adottate per la loro protezione, al tempo di conservazione. Particolare

attenzione sarà posta all'indicazione puntuale delle singole finalità e alla base giuridica di ogni trattamento.

A questo punto, si cercherà il riscontro fra le dichiarazioni contenute nel Registro dei Trattamenti e le modalità operative dell'impresa, con la verifica delle varie informative, delle lettere di incarico per gli autorizzati ed i contratti di nomina dei responsabili esterni.

Non resta che sottolineare l'importanza di una analisi preventiva relativa alla mappatura dei processi interni e al livello di rischio connesso a ciascuno di essi.

Confartigianato Servizi FVG, al fine di fornire chiarimenti sulla presente materia sia alle piccole imprese che a quelle strutturate, organizza tre incontri informativi gratuiti, nei seguenti luoghi, date e orario nella tabella sotto riportata.

Relatrice: Avv. Antonella Fiaschi.

Adesioni: per motivi logistici i posti disponibili sono limitati e per partecipare è necessario iscriversi compilando il modulo online disponibile sul sito www.confartigianatoudine.com.

Mercoledì 19 giugno 2019

18.00-19.30

**Confartigianato sede di Udine Nord
via Puintat, 2**udinenord@uaf.it
(tel.0432.547133)**Giovedì 20 giugno 2019**

18.00-19.30

**Confartigianato sede di Tolmezzo
via della Cooperativa, 10/B**tolmezzo@uaf.it
(tel.0433.2687)